

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 1939

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dal Sig. Marti Riverola Bataller nei confronti del Sig. Diego Tavano, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1481 del 25 luglio 2013 (737);
- CONSIDERATO** che la parte intimata, nella propria memoria di costituzione (prot. n. 1573 del 08.08.2013), ha eccepito l'incompetenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport a conoscere in sede arbitrale della lite, ai sensi dell'art. 19 del Codice, chiedendo che il Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport provvedesse a dichiararla ai sensi del comma 1 dell'articolo su citato;
- CONSIDERATO** che all'udienza convocata il 19 settembre 2013 ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Codice il Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ha dato atto della comunicazione inviata dal difensore della parte istante in data 18 settembre 2013 (prot. n. 1738), con la quale lo stesso trasmetteva atto di rinuncia alla procedura arbitrale adita ed aderiva all'istanza ex art. 19, comma 1, del Codice proposta dalla controparte;
- CONSIDERATO** che, altresì, alla medesima udienza la difesa della parte intimata insisteva nelle richieste rassegnate nella memoria difensiva;
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

P R E N D E A T T O

della rinuncia pervenuta dal Sig. Marti Riverola Ballater all'istanza arbitrale presentata nei confronti del Sig. Diego Tavano.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 31 ottobre 2013

F.to Alberto de Roberto